



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 638870 del 14/12/2022

VISTO il D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, *“Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 449/1999, che affida all’Amministrazione il compito di definire la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, di predisporre il calendario delle manifestazioni ippiche, di coordinare l’attività degli ippodromi e di determinare gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze;

VISTA la Legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”*;

VISTO, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la Legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito, con modifiche dalla Legge 18 novembre 2019 n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

culturali, le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 310 del 31-12-2021- Suppl. Ordinario n. 49;

VISTO il D.M.E.F. 31 dicembre 2021, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”, pubblicato in GU Serie Generale n. 310 del 31.12.2021 - Suppl. Ordinario n. 50);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il Decreto n. 9361300 del 4 dicembre 2020 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14;

VISTA la Direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 90017 del 24/02/2022, registrata dalla Corte dei Conti al n. 237 il 1/4/2022, recante gli indirizzi generali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2020 al n. 832, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia dott. Oreste Gerini l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;

VISTA la Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (90 /428 /CEE), secondo cui “*Le norme dei concorsi non devono contenere discriminazioni fra equini registrati nello Stato membro in cui è organizzato il concorso ed equini registrati in un altro Stato membro. (art. 3)*” intendendosi, così come esplicitamente statuito dall'art. 2, “*per «concorso» qualsiasi competizione ippica*”;

VISTO il D.D.G. prot. 650541 del 10 dicembre 2021, recante l'approvazione della Circolare di programmazione delle corse al trotto per gli anni 2022-2023;



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

VISTO il vigente Regolamento delle Corse;

VISTO in particolare l'art. 45 "Premi e programmazione" del Regolamento così come novellato dalla Deliberazione commissariale n. 44 del 19/12/2005, il quale, nel testo ad oggi vigente, non risulta applicabile alla mutata realtà ippica, in quanto riportante previsioni risalenti in parte all'anno 1987 e risulta disapplicato in tutte le recenti Circolari di programmazione delle corse al trotto adottate negli ultimi anni, in quanto, tra l'altro, incompatibile con gli accordi internazionali assunti dall'Italia in sede di adesione all'UET;

CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 45 risulta disapplicato, nelle Circolari di programmazione:

- quanto ai commi 3 e 4, relativi al numero delle corse giornaliere, limitate a sette, salve deroghe autorizzate dall'Amministrazione per esigenze di programmazione della piazza;
- con riferimento al comma 5, relativo alle percentuali di ripartizioni del montepremi per i cavalli di cinque anni ed oltre, quanto alla riserva delle risorse ai cavalli indigeni e alla riserva di quote alle femmine importate, ormai in numero residuale;
- quanto alla previsione di cui al comma 5, lett. d), che comporterebbe che l'80% delle corse per 5 anni ed oltre debba escludere i cavalli provenienti dai paesi dell'UET, in violazione dell'Accordo Internazionale vincolante per l'Italia;
- nella percentuale riservata al programmatore, indicata nel comma 6 al 2% ma ridotta progressivamente nelle Circolari di programmazione sino all'attuale 0,5%, in quanto volta esclusivamente a salvaguardare eventuali esigenze di adeguamento della piazza e in relazione alla previsione dell'utilizzo del residuo per finanziare le corse aperte ai cavalli degli altri paesi che avevano una stanziamento non superiore al 4%; prescrizione superata dall'Accordo Internazionale e risalente almeno al testo dell'articolo del 1987;
- con riferimento al comma 7, dato che la previsione di una riserva per le femmine importate non risulta più attuale favorendo una programmazione disomogenea;

CONSIDERATO che l'Italia fa parte dell'Unione Europea del Trotto e ha siglato un Accordo Internazionale che mira ad armonizzare le disposizioni dei vari Regolamenti delle corse al trotto dei vari Paesi aderenti, in modo da evitare gravi disparità o contraddizioni nelle normative in vigore emanate nei Paesi membri;

CONSIDERATO altresì che le Circolari annuali di programmazione, fin dal 2017, hanno previsto esplicitamente "*Le corse, in una percentuale non inferiore al 80%, devono essere aperte ai cavalli provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del Trotto (UET)*" e che la Circolare di programmazione per il biennio 2022-2023 dispone che "*Le corse devono essere aperte ai cavalli provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del Trotto (UET) a condizione di*



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

reciprocità, e dunque in misura percentualmente corrispondente alle corse aperte ai cavalli italiani in ciascun Paese”;

CONSIDERATO altresì che il medesimo art. 45, dispone che le percentuali di cui al comma 5 debbano essere soggette ogni biennio a verifica da parte dell'Ente al fine di adeguarle alla effettiva presenza in corsa dei cavalli delle varie età;

RILEVATO che la predetta disposizione, in quanto criterio generale di chiusura, consente di dare attuazione, mediante gli atti di programmazione tecnica ed economica delle corse, alla finalità di incremento e miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione;

RITENUTO altresì di dovere assicurare una ripartizione del montepremi che garantisca una programmazione omogenea per i cavalli che completano il percorso delle corse di allevamento;

RAVVISATA la necessità di procedere all'integrazione del predetto articolo 45, introducendo la possibilità di rimodulare le percentuali di ripartizione del montepremi e di integrare le fasce di età, mediante i provvedimenti annuali di programmazione, anche al fine di recepire le prescrizioni discendenti dall'accordo internazionale di adesione all'UET;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di rinviare ai provvedimenti annuali di programmazione l'introduzione di prescrizioni che consentano la partecipazione ai cavalli provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del Trotto (UET), che deve avvenire a condizione di reciprocità, e dunque in misura percentualmente corrispondente alle corse aperte ai cavalli italiani in ciascun Paese;

DECRETA

Articolo unico

All'art. 45 del Regolamento delle corse al trotto è aggiunto, dopo il comma 12, il seguente comma:

“Con i provvedimenti di programmazione l'Amministrazione può disporre o autorizzare, per esigenze tecniche, variazioni alle percentuali di ripartizione dello stanziamento, individuando specifiche categorie di competizioni, anche ulteriori rispetto a quelle previste nel comma 6, lett. da a) ad f)”.

Oreste Gerini
Direttore Generale
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)